

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 05/02/2019

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto il calcolo di interessi del mutuo relativamente ad un periodo di sospensione.

In particolare i ricorrenti affermano che sono coniugati dal 21.2.1991, in regime patrimoniale di separazione dei beni dal 1993; che nel 2007 hanno stipulato due finanziamenti di € 70.000,00 ciascuno; la cointestataria, all'epoca della stipula, era priva di reddito; il ricorrente era parte datrice di ipoteca; che ad agosto 2016, a causa della diminuzione del reddito da lavoro dipendente del ricorrente, i mutuatari hanno chiesto ed ottenuto dalla banca la sospensione di entrambi i mutui per n. 6 rate (periodo dal 31/08/2016 al 31/01/2017); hanno quindi chiesto spiegazioni sul calcolo degli interessi nel periodo di sospensione; che la banca ha risposto evidenziando la corretta applicazione degli interessi.

Costitutosi ritualmente l'intermediario convenuto ha eccepito che in data 6.4.2007 i ricorrenti hanno stipulato un mutuo ipotecario dell'importo di € 140.000,00 da rimborsare in 360 rate mensili, suddiviso in due *tranches* da € 70.000,00 ciascuna, da destinare alla ristrutturazione dell'abitazione principale e all'estinzione di altro finanziamento stipulato con diverso istituto; che fin dall'inizio dell'ammortamento i pagamenti sono stati irregolari e parziali, tanto che i ricorrenti hanno beneficiato di n. 9 iniziative di sospensione del pagamento delle rate (cfr. elenco allegato), di cui un'adesione al Piano Famiglie ABI nel 2011 e 8 sospensioni con adesione al cd. "Piano XXXXX", che è un'iniziativa della banca rivolta ai mutuatari in difficoltà con i pagamenti delle rate, al fine di poter pagare con piccoli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

versamenti mensili l'importo dell'insoluto maturato per rate scadute e non pagate; tali rate vengono posposte alla fine del piano di ammortamento ordinario, senza alcun onere aggiuntivo per interessi; l'ultima sospensione a tali condizioni è stata concessa in data 15.11.2017.

L'intermediario precisa, infine, che tale sospensione non prevede alcun aggravio di interessi o oneri a carico del cliente, in quanto trasla alla fine del piano di ammortamento ordinario l'importo sospeso per quota capitale e l'importo sospeso per quota interessi.

In sede di repliche ricorrenti hanno illustrato le modalità di funzionamento del Fondo di solidarietà istituito dalla L. n. 244/07.

L'intermediario ha quindi precisato che la sospensione in contestazione deriva da un'iniziativa della banca rivolta ai debitori morosi per rate scadute e non pagate.

DIRITTO

La questione giuridica sottesa al caso sottoposto all'esame del Collegio è relativa, preliminarmente, alla valutazione del merito creditizio dei clienti.

Tale contestazione riguarda un comportamento dell'intermediario risalente al momento della stipula del contratto di mutuo pacificamente avvenuta nel 2007 con conseguente incompetenza *ratione temporis* dell'ABF essendo decorsi più di dieci anni.

Per quanto attiene, invece, al calcolo degli interessi nel periodo di sospensione, il Collegio osserva che nel caso di specie sono state richieste in vigenza di contratto diverse sospensioni. In particolare, i ricorrenti contestano il calcolo inerente al periodo di sospensione dal 31/08/2016 al 31/01/2017, di cui allegano le richieste di sospensione avanzate per entrambi i mutui datate 04.08.2016. Allegano, altresì, le lettere di accettazione delle richieste di sospensione, datate 17.03.2017 che, pertanto, risultano riferirsi ad una successiva richiesta di sospensione.

Invero, l'intermediario ha depositato copia dell'elenco delle iniziative dal quale emerge che la sospensione richiesta per il periodo dal 31.08.2016 al 31.01.2017 risulta "rinunciata/revocata", mentre la lettera datata 17.03.2017 è relativa ad una successiva richiesta di sospensione datata 15.11.2017 depositata dall'intermediario.

Pertanto, in punto di fatto in atti non vi è prova che la richiesta di sospensione sia stata accolta dall'intermediario ma, al contrario essa risulta "rinunciata/revocata" dal ricorrente e ciò rende del tutto infondata la domanda in quanto in punto di fatto vi è prova che la richiesta sospensione è stata "rinunciata/revocata".

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO